

LE NOVITA' DEL DECRETO “CURA ITALIA”

INDENNITÀ PROFESSIONISTI / CO.CO.CO.

È previsto il riconoscimento di un'indennità per il **mese di marzo di € 600** a favore dei seguenti soggetti:

- lavoratori autonomi titolari di partita IVA “attiva” al 23.2.2020;
- soggetti titolari di rapporti di co.co.co. “attivi” alla medesima data;
- iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

La predetta indennità:

- ✓ non concorre alla formazione del reddito;
- ✓ è erogata dall'INPS previa apposita domanda.

INDENNITÀ ARTIGIANI / COMMERCianti

È previsto il riconoscimento di un'indennità per il **mese di marzo di € 600** a favore dei lavoratori autonomi iscritti all' Assicurazione generale obbligatoria, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.

L'indennità spetta, tra l'altro, agli **artigiani / commercianti** iscritti alla Gestione IVS.

La predetta indennità:

non concorre alla formazione del reddito;

è erogata dall'INPS previa apposita domanda.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI COLF

È prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo 23 febbraio – 31 maggio 2020.

I versamenti sospesi dovranno **essere effettuati entro il 10.6.2020** senza sanzioni e interessi.

NB Non è possibile richiedere il rimborso delle somme in scadenza in detto periodo già versate.

FINANZIAMENTI PMI

È previsto il riconoscimento, a fronte di un'apposita comunicazione, di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, **sia imprese che lavoratori autonomi** con sede in Italia

In particolare è previsto che:

- per le **aperture di credito a revoca e i prestiti** accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se superiori, al 17.3.2020, gli importi accordati **non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020**;
- per i **prestiti non rateali** con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono **prorogati fino al 30.9.2020**;
- per i **mutui / altri finanziamenti** a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / **canoni di leasing** in scadenza entro il 29.9.2020 è **sospeso fino al 30.9.2020**.

È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

È altresì previsto che:

- ❖ possono beneficiare delle suddette misure i soggetti le cui esposizioni debitorie non siano al 17.3.2020 classificate come esposizioni creditizie “deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi”;
- ❖ al fine di avvalersi delle agevolazioni in esame è necessario autocertificare la temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta dell'epidemia.

CREDITO D'IMPOSTA NEGOZI E BOTTEGHE

È previsto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico **credito d'imposta** a favore degli esercenti attività d'impresa **pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020**.

Tale credito d'imposta:

- spetta con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di **categoria catastale C/1** (negozi e botteghe);
- **non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. "essenziali"** di cui agli Allegati 1 e 2, DPCM 11.3.2020 (ad esempio, negozi di alimentari, farmacie, ecc.);
- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24**.

NB Merita evidenziare che per beneficiare dell'agevolazione, la disposizione in esame non richiede il pagamento del canone di locazione dell'immobile

E' stato appena istituito il **seguito codice tributo**:

➤ "6914" denominato "Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18".

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta, nel formato "AAAA".

Il codice tributo "6914" è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.

PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI

È previsto, a favore dei lavoratori dipendenti, il riconoscimento di un premio per il **mese di marzo 2020 pari a € 100** rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

- Spetta ai soggetti con un reddito complessivo da lavoro dipendente relativo al 2019 non superiore a € 40.000;
- non concorre alla formazione del reddito;
- è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 “e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno”;
- sarà “recuperato” dal datore di lavoro in compensazione tramite il mod. F24.

INCREMENTO DEI PERMESSI LEGGE 104

il numero dei giorni di permesso mensile retribuito di cui all’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 pari a 3, è **incrementato di ulteriori 12 giornate** da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020.

In totale, pertanto, **i lavoratori interessati possono godere di 18 giorni di permesso retribuito**, utilizzabili tra marzo e aprile 2020.

Preme evidenziare che **l’incremento è pari a 12 giorni complessivi**, non per ciascuna mensilità (marzo e aprile 2020).

Di conseguenza, ad un lavoratore spettano

- 3 giorni di permesso (ordinari) per il mese di marzo 2020;
- 3 giorni di permesso (ordinari) per il mese di aprile 2020;
- ulteriori 12 giornate.

In totale, pertanto, il suddetto lavoratore può godere di 18 giorni di permesso retribuito, utilizzabili tra marzo e aprile 2020.

CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

È previsto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, pari al **50% delle spese sostenute e documentate** (fino ad un massimo di € 20.000) per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.

PROROGA VALIDITÀ DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

È **estesa fino al 31.8.2020 la validità dei documenti di riconoscimento / d'identità** (anche elettronici) rilasciati da Amministrazioni pubbliche scaduti / in scadenza successivamente al 17.3.2020.

NB La suddetta proroga **non è applicabile ai documenti validi per l'espatrio.**

APPROVAZIONE BILANCIO 2019

In deroga alle disposizioni civilistiche o alle diverse previsioni statutarie, l'**assemblea** ordinaria di **approvazione del bilancio** dell'esercizio chiuso al 31.12.2019 è convocata **entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio (rispetto agli ordinari 120 giorni). Quindi, di fatto, l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2019 può essere convocata **entro il 28.6.2020.**

PROROGA MUD

È prevista la proroga dal 30.4 al **30.6.2020 del termine di presentazione** del modello unico di dichiarazione ambientale (**MUD**).